

Osservazioni in merito allo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/904, c.d. Direttiva “SUP (Single-Use Plastics)”

Imperial Tobacco Italia rappresenta dal 2008 il gruppo internazionale Imperial Brands PLC, quarta società al mondo nel settore dei tabacchi e seconda società manifatturiera di tabacco in Europa.

Con riferimento allo Schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/904, recante attuazione sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, c.d. Direttiva “SUP (Single Use-Plastics)” ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni, Imperial Tobacco Italia intende condividere alcune osservazioni al fine di fornire il proprio contributo in maniera costruttiva e trasparente.

Innanzitutto intendiamo sottolineare come gli obiettivi di fondo della Direttiva siano condivisi in toto dal nostro Gruppo: è fondamentale prevenire e ridurre l'impatto di determinati prodotti plastici monouso sull'ambiente.

Tuttavia crediamo che il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale previsti dalla Direttiva debba essere proporzionato ed effettuato attraverso misure coerenti ed efficaci nei confronti della problematica che si sta cercando di contrastare, evitando di adottare un approccio eccessivamente restrittivo e punitivo nei confronti dei prodotti monouso.

Di seguito sono riportate le nostre osservazioni sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva SUP nel dettaglio dei due articoli sotto riportati.

- **Articolo 8:**

L'articolo 8 stabilisce che i rifiuti derivanti da prodotti monouso elencati nella parte E dell'Allegato siano gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore.

Tale articolo attualmente prevede che per i prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'allegato – ovvero i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco - i costi coperti dalla Responsabilità Estesa del Produttore *“includono la creazione e messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti”*. **Tale disposizione differisce dalla previsione originariamente contenuta nel testo della Direttiva che invece recita “tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati”**.

Tale obbligo comporterebbe ulteriori oneri per i Produttori oltre a quelli già previsti dalla legislazione esistente e dalle stesse disposizioni della direttiva 2019/904, favorendo inoltre una deresponsabilizzazione degli altri attori coinvolti dal recepimento della direttiva, come ad esempio gli enti locali, giungendo ad una soluzione non in linea con lo spirito della direttiva e dello stesso decreto legislativo di recepimento.

Si propone pertanto di emendare il secondo periodo del comma 3 riportandolo alla formulazione originaria della Direttiva: *“Tali costi ~~includono~~ possono includere la creazione e la messa a*

disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.”

- **Articolo 15, comma 5:**

L'articolo 15, recante le disposizioni di coordinamento relative al recepimento della direttiva, al comma 5 prevede che **unicamente i produttori provvedano alla copertura dei costi di cui al comma 1 dell'art. 232-bis del d. Lgs. n. 152 del 2006 (vale a dire i costi di installazione di “appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo”)**.

L'attuale formulazione comporta dunque oneri esclusivamente a carico dei produttori, sollevando dai medesimi oneri gli altri attori coinvolti dal recepimento della direttiva, a partire dagli enti locali.

In linea con quanto sopra espresso, tale formulazione andrebbe a nostro avviso modificata, chiarendo **che i produttori concorrono alla copertura di tali costi con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati** (inclusi i gestori dei rifiuti), coerentemente con il testo della Direttiva e del D. Lgs. di recepimento, ed in particolare con l'articolo 8 comma 6.

Si propone, pertanto, di riformulare il testo dello schema di decreto legislativo nei seguenti termini: *“Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ~~provvedono~~ concorrono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in accordo con gli stessi”*.

EMENDAMENTO Atto del Governo: 291

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"

ART. 8 (Responsabilità estesa del produttore)

Al comma 3 sostituire la parola "includono" con le seguenti: "possono includere"

MOTIVAZIONE

L'articolo 8 dello schema di Decreto legislativo recepisce lo stesso articolo della Direttiva disciplinando tempistiche e modalità per l'istituzione di specifici regimi di responsabilità estesa del produttore finalizzati a garantire la raccolta dei rifiuti e la copertura dei costi con riferimento ai rifiuti dei beni indicati nella parte E dell'Allegato.

In particolare, al comma 3 viene previsto che, per quanto riguarda i prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'Allegato, ossia i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco: *"Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati."*

La presente proposta emendativa mira a modificare il secondo periodo del comma 3 riportandolo alla formulazione originaria della Direttiva: *"Tali costi ~~includono~~ possono includere la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati."*

Tale formulazione, oltre ad essere fedele al testo originario della Direttiva, permette una trasposizione che favorisce un recepimento coerente con la particolare natura dei prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'Allegato, per i quali, in linea con il Considerando 22 della Direttiva, non sono previsti obiettivi di raccolta differenziata.

Inoltre, come riportato dal comma 6 del presente articolo 8: *"I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità..."*.

Il finanziamento di un'infrastruttura dedicata andrebbe quindi mantenuto come possibilità, in modo da poter eventualmente prevedere l'installazione di tali infrastrutture nei limitati casi nei quali la loro installazione possa rispondere ai criteri di efficienza ed economicità, individuati in seguito ad interlocuzioni fra i soggetti responsabili e i gestori dei servizi di rifiuti, senza gravare di oneri eccessivi i soggetti responsabili.

L'attuale formulazione, al contrario, determinerebbe la sostanziale deresponsabilizzazione di tutti gli altri attori interessati, giungendo ad una soluzione non in linea con la ratio della direttiva e dello stesso decreto legislativo di recepimento.

EMENDAMENTO Atto del Governo: 291

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"

ART. 15 (Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

Al comma 5 sostituire la parola "provvedono" con la seguente: "concorrono"

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone il concorso dei produttori nella copertura dei costi di cui al comma 1 dell'art. 232-bis del d. Lgs. n. 152 del 2006 (vale a dire i costi di installazione di "appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo").

L'attuale formulazione comporta oneri esclusivamente a carico dei produttori, sollevando dai medesimi oneri gli altri attori coinvolti dal recepimento della direttiva, a partire dagli enti locali.

La formulazione proposta risulta coerente con il testo della Direttiva e del D. Lgs. di recepimento, ed in particolare con l'articolo 8 comma 6, che prevede il coinvolgimento di tutti gli attori interessati (inclusi i gestori dei rifiuti) nell'individuazione dei costi dell'EPR, e in ogni caso secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Con particolare riferimento agli enti locali, l'Italia si è già dotata di una legislazione all'avanguardia, prevedendo, con l'articolo 40 della Legge 221/2015, sanzioni per chi viola il divieto di abbandono dei mozziconi, e destina il 50% dei proventi ai Comuni in cui sono accertate le violazioni, "in via prioritaria", per il finanziamento delle attività di installazione di raccoglitori per mozziconi (art. 2 DM 14 febbraio 2017).

È opportuno quindi che, per massimizzare l'efficacia dei nuovi regimi di Responsabilità Estesa del Produttore, si continui a prevedere un ruolo attivo dei Comuni nella riduzione dell'impatto dei rifiuti sull'ambiente, applicando la normativa vigente e sanzionando i comportamenti scorretti, destinando i proventi delle sanzioni al finanziamento delle attività di installazione di raccoglitori per mozziconi.

Si propone, pertanto, di riformulare il testo dello schema di decreto legislativo nei seguenti termini: "*Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ~~provvedono~~ concorrono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in accordo con gli stessi*".